

ERGASTOLO OSTATIVO E PENA COSTITUZIONALE: UNA NOTA DELL'ASSOCIAZIONE ANTIGONE

La violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accertata dalla Corte europea con la nota sentenza Viola c. Italia del 2019 è stata dallo stesso giudice qualificata come "strutturale", investendo essa un gran numero di ricorsi che erano già pendenti ed altri che ragionevolmente sono stati iscritti dopo quella decisione.

Come è noto, il nostro Paese ha già dovuto risolvere problemi nascenti da sentenze della Corte di Strasburgo e da questa qualificati come strutturali, ad esempio in tema di modalità di esecuzione delle pene dopo la decisione Torreggiani c. Italia. Ciò ha sempre comportato spese, discussioni infinite, interventi tardivi ed accumulo di casi davanti alla Corte europea.

La Corte di Strasburgo ha invitato il Legislatore nazionale ad intervenire con una riforma (§ 143 della sentenza) che consenta, al di là della collaborazione di giustizia, un riesame della pena che parta dalla evoluzione della persona durante l'esecuzione e valuti il progresso nel cammino della rieducazione, senza che lo Stato possa pretendere che la rottura con le organizzazioni mafiose si manifesti esclusivamente attraverso la collaborazione di giustizia.

La sentenza Viola non è stata un fulmine a ciel sereno: essa si è inserita perfettamente in una lunga serie di pronunce analoghe, riguardanti diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, tutte ampiamente citate nella motivazione. Si tratta dunque di una giurisprudenza consolidata, come tale meritevole di considerazione ai sensi dell'art. 117 Cost. Riteniamo perciò che una legge che, pur accogliendo l'invito dei Giudici di Strasburgo, limitasse in concreto l'accesso effettivo ai benefici, ad esempio aumentando la durata della pena da scontare prima di poter presentare l'istanza, ovvero ponendo a carico del condannato prove estremamente difficili se non impossibili, rischierebbe di esporre il nostro Paese ad una nuova serie di ricorsi e probabilmente di

condanne, con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di disfunzioni e di perdita di credibilità.

Nello stesso senso crediamo debba essere valutato l'invito al Legislatore contenuto nell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale, nella quale l'incostituzionalità della disciplina vigente è stata già compiutamente accertata. Ci permettiamo al riguardo di citare due passi dell'ordinanza:

“anche per i condannati all'ergastolo che aspirano alla libertà condizionale, può essere ripetuto quanto osservato nella sentenza n. 253 del 2019: quale condizione per il possibile accesso alla liberazione condizionale, il condannato alla pena perpetua è caricato di un onere di collaborazione, che può richiedere la denuncia a carico di terzi, comportare pericoli per i propri cari, e rischiare altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati. Ciò non significa affatto svalutare il rilievo e utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, e che certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, qui non in discussione. **Significa, invece, negarne la compatibilità con la Costituzione se e in quanto essa risulti l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale**” (§ 6, cons. dir.).

“La presunzione di pericolosità gravante sul condannato all'ergastolo per reati di contesto mafioso che non collabora con la giustizia non è, di per sé, in tensione con i parametri costituzionali evocati dal rimettente. Non è affatto irragionevole, come meglio si dirà tra breve, presumere che costui mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza. Ma, appunto, tale tensione si evidenzia laddove sia stabilito che la collaborazione sia l'unica strada a disposizione del condannato a pena perpetua per l'accesso alla valutazione da cui dipende, decisamente, la sua restituzione alla libertà. **Anche in tal caso, è insomma necessario che la presunzione in esame diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza**” (§ 7 cons. dir.).

Anche qui si potrebbe porre il problema di una “nuova” disciplina che, pur muovendosi formalmente nel solco tracciato dalla ordinanza della Corte (e dalla precedente sentenza n. 253 del 2019 in tema di permessi premio), renda poi eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, aprendo così la strada a più drastiche pronunce della Corte che ne accertino l'illegittimità costituzionale.

In particolare intendiamo riferirci alle modalità con le quali, in concreto, potrà essere regolata la presunzione di pericolosità, che da assoluta dovrà diventare relativa.

Un aggravio probatorio a carico del richiedente – sino a chiedergli di provare il fatto negativo della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata – renderebbe solo nominale la modifica della presunzione di pericolosità, senza contare che la prova negativa di un fatto non può mai essere richiesta, incombendo all'autorità provare, semmai, la mancanza dei requisiti richiesti per accedere ad un beneficio. Una soluzione che non tenesse conto di queste basilari regole di diritto esporrebbe la nuova disciplina ad un nuovo giudizio di costituzionalità, il che ci pare sia un risultato da evitare.

Siamo consapevoli dell'esigenza di una uniformità di valutazione dei singoli casi che stanno alla base delle proposte relative all'attribuzione di una unica competenza nazionale in questa materia in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma: riteniamo però che si tratterebbe di una scelta non in linea con la natura della magistratura di sorveglianza, che non può che essere quella di una giurisdizione di prossimità. Il giudice di sorveglianza del territorio ove si trova la casa di reclusione ove viene eseguita la pena è in condizione di assumere le più ampie informazioni dalla direzione penitenziaria e di valutare le stesse tenuto conto delle condizioni, assai variabili, degli istituti di pena in Italia. L'uniformità nel giudizio potrebbe benissimo essere garantita dal parere della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, senza che debba essere modificata la vigente regola di competenza territoriale. Si consideri inoltre che il Tribunale di sorveglianza di Roma è già giudice unico nazionale per i provvedimenti relativi alla applicazione dell'art. 41-bis OP e per quelli di cui all'art. 16-nonies del decreto legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991 in materia di liberazione condizionale, assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio o ammissione a misure alternativa nei confronti di soggetti "sottoposti a speciali misure di protezione". Con l'ulteriore attribuzione di competenza che si intenderebbe operare, il Tribunale di sorveglianza romano si vedrebbe investito di un'ulteriore numero di procedimenti, difficile da calcolare ma certamente non esiguo e per far fronte a tale aumento di competenza occorrerebbe un aumento di organico di magistrati e personale difficile di calcolare in anticipo e tale, comunque, da aggravare sensibilmente un carico di lavoro oggi ritenuto già cospicuo.

Ci pare utile fare un ultimo riferimento ai dati reali dell'ergastolo – e in particolare dell'ergastolo ostativo – oggi in Italia.

A partire dalla fine del 2015 in Italia la popolazione detenuta è cresciuta costantemente, ciò in assenza di una parallela crescita della criminalità (che, al contrario, è in costante diminuzione, secondo i dati del Ministero dell'interno) e in presenza di un calo degli ingressi in carcere.

Se guardiamo ad un arco di tempo più ampio, vediamo che al 31 dicembre 2005 le persone detenute cui era stata inflitta una pena superiore ai 10 anni di carcere erano il 23,3% dei detenuti con una condanna definitiva. Alla fine del 2019 tale percentuale è salita al 26,9%.

Un aumento ancora maggiore si è avuto nelle condanne alla pena dell'ergastolo.

Nello stesso arco di tempo la percentuale, rispetto al totale dei detenuti condannati, è salita dal 3,3% al 4,3%. In numero assoluto, nel 2003 gli ergastolani avevano superato di poco il migliaio di unità, arrivando a 1.068, nel 2004 erano 1.161, nel 2009 1.224, nel 2014 1.604 e nel 2020 [...], un numero destinato a salire a anche per la recente riforma del rito abbreviato introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, che esclude per i reati commessi dalla data della sua entrata in vigore (20 aprile 2019) l'applicabilità della riduzione di pena prevista da tale rito ai delitti puniti con l'ergastolo (art. 438 co. 1 bis c.p.p.).

Va al contrario rilevato che è costante, nello stesso arco di tempo, la linea tendenziale della criminalità in Italia che indica – secondo le statistiche dell'Istat e del Ministero dell'interno, una progressiva riduzione nel numero dei reati, a partire dal delitto di omicidio: se nel 1984 il tasso di omicidi in Italia era pari a 1,7 ogni 100.000 abitanti, esso è crollato nel 2020 a 0,45.

Dunque, mentre il tasso di omicidi è diminuito di oltre tre volte, le condanne alla pena perpetua sono aumentate in modo assai rilevante.

Gli ergastolani in regime ostativo sono oggi circa il 70% del totale dei condannati alla pena perpetua, parliamo quindi di oltre 1.250 detenuti che stanno scontando una pena che – salve le ipotesi di cui all'art. 58-ter OP – non presenta possibilità di reintegrazione sociale, ponendosi così al di fuori del dettato di cui all'art. 27 della Costituzione.

L'ergastolo in regime ex art. 4-bis OP non è dunque sicuramente una pena in disuso né di marginale applicazione.

Al di là di ogni considerazione di fatto, è necessario tenere alta la prospettiva di una pena sempre in linea con i valori profondi che i padri costituenti hanno voluto imprimere alla nostra convivenza. Come affermava Aldo Moro, "l'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed



al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumana non meno di quanto lo sia la pena di morte”.

La dignità dell'uomo è un limite sempre e comunque invalicabile.

Patrizio Gonnella
Presidente

Ignazio Giovanni Patrone
Componente del Comitato Scientifico

Associazione ANTIGONE Onlus - Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel. +39.06.4511304 - Fax +39.06.62275849 - Email: segreteria@antigone.it - www.antigone.it

SOSTIENI ANTIGONE CON IL 5x1000! - CF 97 11 78 40 583